

Roma, 28 luglio 2009

Gentile Presidente,

porto alla Sua conoscenza che, nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (Atto Camera n. 2561), sottoposto al voto di fiducia dalla Camera dei Deputati, in **materia di studi di settore** ho dapprima presentato in commissione alcuni **subemendamenti** ad un emendamento dei Relatori (il n. 15.27) - che si allegano - che fissava il termine per la pubblicazione degli studi di settore in Gazzetta Ufficiale al 31 dicembre. I miei subemendamenti 0.15.27.1, 0.15.27.2, 0.15.27.3 (volti a stabilire espressamente per legge che gli studi di settore non costituiscono un accertamento automatico, non spostano l'onere della prova sul contribuente e non legittimano l'Agenzia delle Entrate ad iscrivere a ruolo il 50% della maggior imposta presunta sulla base dei soli riscontri degli studi) sono stati dichiarati inammissibili, mentre il mio subemendamento n. 0.15.27.4 (che spostava il termine della pubblicazione dal 31 dicembre al 30 settembre) dapprima è stato respinto, poi il suo contenuto è stato inserito nel maxiemendamento del Governo.

In Aula ho quindi presentato sulla medesima tematica l'**Ordine del Giorno n. 185**, di cui pure allego copia, ritenendolo di Suo interesse. Quello che, in sintesi, ho chiesto al Governo è di chiarire una volta per tutte, con disposizioni di indirizzo agli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, la valenza probatoria degli studi di settore, per ricondurli alla loro funzione di strumento imprescindibile di accertamento con funzione di moral suasion, ma non di vessazione del contribuente attraverso il meccanismo oggi vigente nella prassi della *probatio diabolica*:

- chiarendo che lo strumento degli studi di settore dà luogo a presunzioni semplici;
- affinando lo strumento in relazione alle condizioni di esercizio della specifica attività nel territorio in cui è svolta, tenendo conto degli effetti dell'attuale crisi economica e dei mercati;
- garantendo una più efficace partecipazione delle associazioni di categoria all'integrazione della disciplina degli studi di settore;

- affermando espressamente la regola che gli studi di settore non danno luogo ad accertamenti automatici e stabilendo che, in caso di accertamento, è l'ufficio accertatore (l'Agenzia delle Entrate) a dover motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore;
- affermando che il contribuente ha il dovere di dichiarare il reddito vero, ma non ha alcun obbligo di adeguarsi al livello di congruità indicato nello studio che si applica al suo settore;
- stabilendo che qualora l'Agenzia delle entrate effettui l'accertamento unicamente sulla base degli studi di settore l'Ufficio non possa iscrivere a ruolo la metà delle imposte in ipotesi dovute sino alla definizione del contenzioso tributario.

Questo OdG è stato discusso e votato nella serata di ieri, come da resoconto di cui Le allego lo stralcio. Poiché il Governo era disponibile ad accettarlo solo come mera raccomandazione, ho comunque chiesto di votarlo e la maggioranza l'ha cassato. Eppure, come ho spiegato nel mio intervento, le richieste avanzate nel predetto OdG erano sostanzialmente conformi alla recente relazione dell'Ufficio Massimario della Cassazione sulla giurisprudenza della Corte sul punto (di cui unisco copia). Evidentemente in questo Paese i governi cambiano, ma permane la resistenza del fisco ad applicare i principi dello Statuto del Contribuente e le regole fondamentali del sistema tributario.

Nel riconfermare il mio costante impegno su temi che giudico di vitale importanza nell'attuale congiuntura economica, in particolare per le micro e piccole imprese del nostro Territorio, rinnovo i miei più cordiali saluti.

On. Simonetta Rubinato

Allegati: emendamento Relatori e subemendamenti Rubinato; OdG n. 185 Rubinato; stralcio resoconto; relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione; comunicato stampa odierno.